

Circolare n.85 /2015

Roma, 7 ottobre 2015

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

ACAP
Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

AISE
Associazione Imprese
Servizi Elicotteristici

ANIP
Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE
Associazione Imprese Servizi
di Recapito Postale e Parcel

ASSOAMBIENTE
Associazione Nazionale
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE
Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR
Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPORT
Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE
Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Oggetto: Esenzione TARI per le intere aree adibite a lavorazioni industriali.

Si trasmette la sentenza n. 3872/67/2015 con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, ha confermato che le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali devono essere escluse integralmente dall'assoggettamento alla TARI, poiché danno luogo alla produzione - in via continuativa e prevalente - di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori.

La pronuncia conferma quanto già chiarito dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, secondo cui l'esenzione TARI spetta sull'intera superficie in quanto la produzione di rifiuti speciali non assimilabili in tali aree è prevalente rispetto a quella di rifiuti urbani generati dalla presenza umana nello stesso luogo di lavorazione.

Pertanto, deve considerarsi illegittima la previsione di un regolamento comunale che limiti l'esenzione alle sole superfici occupate dai macchinari, impianti ed attrezzature (c.d. superficie ombra).

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Lorenzo Gradi)



All.
GR/mf